



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 143 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 28/06/2013

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 42 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO MANUELA MORENI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2013/1503

**Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CASTEL SAN GIOVANNI
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 42 DEL 23.11.2012.
FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34,
COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL
D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
L.R. N. 19/2008.**

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Castel San Giovanni ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 27 del 12.7.2012;
- con nota n. 26736 del 27.12.2012 (registrata il 28.12.2012 al prot. prov.le n. 81485) il Comune di Castel San Giovanni ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 42 del 23.11.2012, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con alcuni contenuti di pianificazione operativa;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Castel San Giovanni alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 5291 del 25.1.2013, e si sono pertanto interrotti i termini per il provvedimento di competenza provinciale;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 2468 del 26.3.2013 (pervenuta al prot. prov.le n. 23164 del 27.3.2013) mentre i pareri richiesti sono pervenuti in parte in allegato a detta nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità ambientali;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- a tal fine, la verifica istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, GEO3 e regolata dalla Parte IV della Disciplina normativa del RUE, nonché gli elaborati RUE – Relazione illustrativa, RUE9, RUE GEO1, RUE GEO2 e gli elaborati di ValSAT;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla

Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;

- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, taluni contenuti del RUE e la cartografia allegata hanno valore ed effetti di piano operativo e pertanto devono essere sottoposti a valutazione ambientale secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della VALSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Castel San Giovanni alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (nota n. 3414 del 21.3.2013), pervenuto al prot. prov.le n. 23164 del 27.3.2013 in allegato alla nota comunale n. 2468 del 26.3.2013;
- parere in tema di vincoli paesaggistici (in atti) dell'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Giovanni (nota del 26.3.2013), pervenuto il 27.3.2013 in allegato alla citata nota comunale n. 2468/2013;
- parere (in atti) trasmesso dall'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 1862 del 3.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 24934 del 4.4.2013;
- parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota n. 3093 del 10.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 29076 del 18.4.2013;
- parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 3199 del 23.4.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 31794 del 2.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 24440 del 8.5.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 24755 del 14.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota n. 12888 del 30.4.2013, pervenuto via e-mail al prot. prov.le n. 35094 del 15.5.2013;
- parere (in atti) trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con nota n. 130717 del 29.5.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 39074 del 30.5.2013;

Preso atto infine che:

- dell'avvenuto deposito del RUE con contenuti di POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 284 del 19.12.2012 (parte seconda) e che durante il periodo di deposito non sono state presentate osservazioni;
- il Responsabile del Settore IV: Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE;
- il Responsabile del Settore IV: Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni ha altresì certificato che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 29.7.2013, tenuto conto che l'ultimo parere ambientale è pervenuto alla Provincia in data 30.5.2013;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati costitutivi del RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Castel San Giovanni, elaborati costituenti il RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per quanto riguarda i restanti contenuti regolamentari del RUE la Provincia non ha alcuna competenza, tuttavia, dall'esame del Regolamento sono emerse una serie di difformità rispetto al quadro normativo vigente statale e regionale tale da ritenere necessario raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità del RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castel San Giovanni, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Castel San Giovanni, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla

tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, Pianificazione e Programmazione territoriale, Ambiente, Urbanistica", in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Castel San Giovanni per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Castel San Giovanni, adottato con atto del Consiglio comunale n. 42 del 23.11.2012, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castel San Giovanni, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Castel San Giovanni, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Castel San Giovanni, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Castel San Giovanni, elaborati costituenti il RUE"), nonché con riferimento ai documenti di ValSAT;
5. di raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità del RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Castel San Giovanni, specificando che gli atti comunali con i quali il RUE verrà approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Regolamento nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio, e che la decisione finale in merito all'approvazione del RUE, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere rese pubbliche secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e dal D.lgs. n. 128/2010;
8. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO
MANUELA MORENI



PROVINCIA DI PIACENZA

**Settore Sviluppo economico. Pianificazione e programmazione
territoriale.Ambiente. Urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1503/2013 del Settore Sviluppo economico. Pianificazione e programmazione territoriale.Ambiente. Urbanistica ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 42 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/06/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

Allegato 1 – Castelsangiovanni, elaborati costituenti il RUE

DENOMINAZIONE	SCALA
RUE - Disciplina normativa con i seguenti Allegati: Allegato 1 - Glossario; Allegato 2 - Schede prestazionali dello spazio pubblico e di uso pubblico Allegato 3 - Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti (RC) delle opere edilizie Allegato 4 - Schede prestazionali dei requisiti tecnici volontari (RV) delle opere edilizie Allegato 5 - Modalità di incentivazione della bioedilizia Allegato 6 - Schema di convenzione-tipo per i PUA e criteri di approvazione dei PUA Allegato 7 - Schemi esemplificativi per interventi di potenziamento del verde Allegato 8 - Abaco dei principali tipi edilizi presenti nel territorio extraurbano Allegato 9 - Disciplina del contributo di costruzione Allegato 10 - Metodologie di ingegneria naturalistica Allegato 11 - Linee guida per la valutazione dei Programmi di Riconversione ed Ammodernamento dell'attività agricola	/
RUE – Relazione Illustrativa	/
TAV. RUE 1 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati - Capoluogo 1	1:2.000
TAV. RUE 2 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati - Capoluogo 2	1:2.000
TAV. RUE 3 – Disciplina del Centro Storico del Capoluogo	1:1.000
TAV. RUE 4.1 – Edifici, insediamenti e nuclei di interesse storico architettonico - Capoluogo	1:1.000
TAV. RUE 4.2 – Edifici, insediamenti e nuclei di interesse storico architettonico - Frazioni	1:1.000
TAV. RUE 5 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati – Ganaghello, Creta, Pieveveta	1:2.000
TAV. RUE 6 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati – Campo d'Oro, Fontana Pradosa	1:2.000
da TAV. RUE 7.1 a Tav. RUE 7.4 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati	1:5.000
TAV. RUE 8 – Carta di inquadramento del Patrimonio Edilizio Extraurbano	1:10.000
RUE 9 – Schede di analisi del Patrimonio Edilizio Extraurbano	/
RUE VAS – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale	/
RUE VAS Sintesi – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica	/
RUE GEO – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico	/
RUE GEO1 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Documentazioni indagini geognostiche	/
RUE GEO2 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Documentazioni indagini geofisiche	/
RUE GEO3 – Relazione Geologica. Analisi Rischio Sismico – Carta di microzonazione sismica	1:5.000

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, GEO3 e regolata dalla Parte IV della Disciplina normativa del RUE, nonché gli elaborati RUE – Relazione Illustrativa, RUE 9, RUE GEO1, RUE GEO2 e gli elaborati di ValSAT,
- che per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,

si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Castelsangiovanni, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC;

TERRITORIO URBANIZZATO

2. Il "Territorio disciplinato 1:2.000" individuato sulle Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3 e RUE 7.4, rimanda alla disciplina degli ambiti urbani consolidati di Capoluogo e frazioni, sviluppata sulle Tavole RUE 1, RUE 2, RUE 5 e RUE 6; tale perimetro corrisponde ai perimetri del "Territorio urbanizzato" e del "centro abitato", definiti rispettivamente sulla Tav. PSC 01 e sulla Tav. PSC 02a, con alcune eccezioni (ad esempio, esclude parte del PPST, l'ambito specializzato consolidato per attività produttive di rilievo comunale a sud del capoluogo in adiacenza ad un ambito urbano consolidato, la zona storica-testimoniale ubicata a sud di via Pievetta). Si consideri pertanto la possibilità di far coincidere il perimetro del "Territorio disciplinato 1:2.000", con il perimetro del territorio urbanizzato/centro abitato, valutando però quanto il passaggio di scala (da 1:5.000 a 1:2.000) possa risultare utile a definire la disciplina particolareggiata; in ogni caso si utilizzi una modalità uniforme e coerente, al fine di non riportare le stesse definizioni a scala maggiore, senza un maggior dettaglio, escludendo tra l'altro alcuni ambiti o parte degli stessi.

In merito al perimetro del territorio urbanizzato, si rileva comunque che il Piano Strutturale Comunale è stato approvato in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserva n.51 – intesa condizionata); i lotti interclusi e di completamento, ubicati ai margini dell'edificato, individuati come ANIR e ANIP disciplinati dal RUE, non sono stati ricompresi all'interno di tale perimetro. Si individui pertanto sulle Tavole di RUE il perimetro del "territorio urbanizzato/centro abitato", ricomprendendo all'interno dello stesso gli ambiti ANIR 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e ANIP 08 e 09. Si modifichino di conseguenza le legende, integrandole con una specifica voce relativa al Territorio urbanizzato/centro abitato e agli ANIR e ANIP sopraelencati, mettendo in evidenza che gli stessi sono disciplinati dal RUE, distinguendoli pertanto dagli Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali/produttivi assoggettati a POC (anche per questi ultimi è necessario integrare la voce di legenda sulle Tavole RUE 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4); si evidenzia che la numerazione degli ANIR e ANIP presente sulla cartografia deve

essere richiamata nelle voci di legenda, rimandando alle specifiche schede (PSC SRP);

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

3. Il perimetro del "Territorio disciplinato 1:1.000" individuato sulle Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3 e RUE 7.4 – Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati e sulle Tavole RUE 1 e RUE 2 - Disciplina degli Ambiti Urbani Consolidati - Capoluogo 1/2, che rimanda alla disciplina del **Centro storico** del Capoluogo contenuta nella Tav. RUE 3, non trova corrispondenza con quello riportato sulla Tav. PSC 02a - Aspetti strutturanti, relativo al Centro storico. Il perimetro individuato nel RUE, esclude infatti alcune edifici ubicati fra il Rio Lora e via Lora; si verifichi pertanto tale difformità. Inoltre si evidenzia che la denominazione presente nella voce di legenda della Tav. RUE 3, "Zona A" relativa al perimetro sopracitato, non risulta corretta, in quanto la stessa non è più utilizzata ai fini pianificatori nell'attuale normativa urbanistica regionale; si provveda pertanto a sostituirla con "Centro storico", così come definito anche dal PSC, inserendo il riferimento alla specifica norma di RUE (art.15/IV); sarebbe opportuno modificare anche la voce "Territorio disciplinato 1:1.000", individuata sulle Tavole RUE 1 e RUE 2, in "Centro Storico: territorio disciplinato 1:1.000".
- Il centro storico di Fontana Pradosa (vd. Tav. PSC 02a) risulta individuato sulla Tav. RUE 7.2 come "Territorio disciplinato 1:2.000" e sulla Tav. RUE 6, in parte come "Edifici di carattere storico ed artistico – art. 22/IV" e in parte come "Ambiti residenziali saturi di frangia urbana": in analogia con la modalità utilizzata al fine di individuare e disciplinare il centro storico del Capoluogo, risulta necessario definire il centro storico di Fontana Pradosa come "Centro Storico: territorio disciplinato 1:1.000", modificando le Tavole RUE 7.2 e RUE 6 (tra l'altro nella legenda della Tav. RUE 6 è già presente la voce "Territorio disciplinato 1:1.000" che però non trova riscontro in cartografia) e verificando le difformità di perimetro rispetto al PSC (sulla Tav. PSC 02a - Aspetti strutturanti il centro storico comprende anche la zona definita dal RUE come "Ambiti residenziali saturi di frangia urbana"); in conseguenza alla eventuale modifica del perimetro, si modifichi la Tav. RUE 4.2 che individua la disciplina particolareggiata relativa al centro storico di Fontana Pradosa (quadrante 1) e comunque sulla suddetta Tavola si inserisca una specifica voce di legenda in riferimento al perimetro, definendola "Centro storico";
4. Relativamente alle **Zone storico-testimoniali**, individuate sulla Tav. PSC 02a, si evidenzia quanto segue:
- le Zone storico-testimoniali (vd. Tav. PSC 02a) risultano individuate sulle Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3 e RUE 7.4, come "Territorio disciplinato 1:2.000", sulla Tav. RUE 5 e RUE 6, relativamente alle frazioni, come "Edifici di carattere storico ed artistico – art. 22/IV" e sulle Tavole RUE 1 e RUE 2, relativamente al Capoluogo (zone esterne al Centro Storico), in parte come "Territorio disciplinato 1:1.000" e in parte come "Edifici di carattere storico ed artistico – art. 22/IV": in analogia con la modalità utilizzata al fine di individuare e disciplinare i centri storici, risulta necessario definire le "Zone storico-testimoniali" come "Zone storico-testimoniali: territorio disciplinato 1:1.000", modificando le Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3, RUE 7.4, RUE 5 e RUE 6 (nella legenda delle Tavole RUE 5 e RUE 6 sono già presente le voci "Territorio disciplinato 1:1.000" e "Insediamenti storici. Disciplina particolareggiata", che però non trovano riscontro in cartografia) e RUE 1 e RUE 2;
 - la zona storica-testimoniale ubicata a sud di via Pievetta (vd. Tav. PSC 02a - Aspetti strutturanti) non risulta individuata né sulla Tav. RUE 7.2 (come Territorio disciplinato 1:2.000), né sulla Tav. RUE 5 e quindi non è disciplinata sulla Tav. RUE 4.2 che contiene la disciplina particolareggiata; si provveda pertanto ad eliminare tale difformità;
 - al fine di agevolare la lettura degli elaborati di RUE, risulta necessario inserire, relativamente alle "Zone storico-testimoniali: territorio disciplinato 1:1.000", definite sulle Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3, RUE 7.4, RUE 5, RUE 6, RUE 1 e RUE 2, i riferimenti numerici ai quadranti presenti sulle Tavole RUE 4.1 e RUE 4.2 che contengono la specifica disciplina particolareggiata. Inoltre risulta necessario modificare la denominazione "Disciplina particolareggiata degli insediamenti storici urbani ed isolati" presente nelle legenda delle Tavole RUE 4.1 e RUE 4.2, in "Disciplina particolareggiata delle zone storico-testimoniali – Capoluogo" nella Tav. RUE 4.1 e "Disciplina particolareggiata delle zone storico-testimoniali – Frazioni" nella Tav. RUE 4.2;
 - gli insediamenti storici in loc. Bardoneggia, in loc. S. Marzano, e Villa Caramello, risultano

individuati sulla Tav. PSC 02a, come "Zone storico testimoniali in territorio rurale": non risulta pertanto corretto che vengano disciplinati sulla Tav. RUE 4.2 che contiene la disciplina particolareggiata delle frazioni. Inoltre si evidenzia che, come tutti gli altri insediamenti storici in territorio rurale, sono disciplinati nell'elaborato "RUE 9 – Schede di analisi del Patrimonio Edilizio Extraurbano", alle schede C21 (Bardoneggia), E18 (San Marzano) e Villa Caramello (G07), che tra l'altro contengono relativamente agli edifici di interesse storico architettonico, categorie d'intervento difformi da quelle definite sulla Tav. RUE 4.2. Si provveda quindi a stralciare dalla Tav. 4.2 i quadranti n.5, n.10 e n.12 e dalle tavole RUE 7.1, 7.3 e 7.4, il numero di riferimento agli stessi quadranti, sostituendolo con il numero di riferimento alle schede dell'elaborato RUE 9 ed integrando la specifica voce di legenda;

5. Considerato il contenuto dell'art.22/IV e la tipologia di beni che disciplina, ossia beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004, la definizione "**Edifici di carattere storico ed artistico** – art.22/IV", presente sulle Tavole di RUE, è stata utilizzata impropriamente: sulle tavole RUE 1, RUE 5 e RUE 6 si utilizza tale definizione al fine di individuare le zone storiche-testimoniali, indipendentemente dalla presenza del vincolo di cui al D.Lgs.42/2004. Risulta pertanto necessario modificare le tavole RUE 1, RUE 2, RUE 5 e RUE 6, individuando come "Edifici di carattere storico ed artistico – art.22/IV", i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004, all'interno delle zone storiche-testimoniali (definite come "Zone storico-testimoniali: territorio disciplinato 1:1.000"), sulla base dei contenuti del QC di PSC e della Tav. PSC 04; si evidenzia in proposito che non tutti i beni culturali tutelati ai sensi D.Lgs. 42/2004 ed individuati nel PSC, sono stati individuati e disciplinati (disciplina particolareggiata) sulle Tavole di RUE; si provveda pertanto all'integrazione degli elaborati;
6. Relativamente alla **disciplina del centro storico e delle zone storico-testimoniali**, si evidenzia quanto segue:
 - il RUE all'art.15/IV, comma 30, prevede l'individuazione sulle tavole (con apposita simbologia), delle unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica; sulle Tavole RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2, non risultano però individuate le suddette unità, si provveda pertanto a modificare le Tavole di RUE, inserendo, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico, le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie e non solo il singolo edificio ed integrando la legenda con una specifica voce;
 - rispetto alle categorie di intervento definite per il centro storico del capoluogo sulla Tav. RUE 3, si evidenzia che la "ristrutturazione urbanistica", comportando trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risulta compatibile con gli obiettivi di tutela e di conservazione del centro storico, definiti sia dagli articoli di PSC (art.12 comma 15) e di RUE (art.15/IV comma 14) che dall'art. A-7 della L.R.20/2000; inoltre la disciplina particolareggiata di Rue, ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP può prevedere interventi di "ristrutturazione urbanistica", soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali. Si chiede pertanto di limitare gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel centro storico, individuandoli soltanto per motivi di interesse pubblico al fine del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia, derogando pertanto, così come stabilisce il comma 15 dell'art.15/IV del RUE, ai principi stabiliti al comma 14. Si modifichi pertanto la Tav. RUE 3, in considerazione di quanto espresso sopra e dello stato di fatto degli insediamenti soggetti a ristrutturazione urbanistica (alcuni degli stessi risultano infatti di recente intervento). Si rivalutino inoltre le categorie d'intervento definite sulle Tavole RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2, sulla base delle caratteristiche di edifici e tessuti presenti nei Centri storici e nelle Zone storico-testimoniali, analizzate ed evidenziate nel QC di PSC, e secondo l'articolazione di cui alla tabella contenuta nel comma 19 dell'art.15/IV del RUE. Sulle Tavole RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2 ad alcuni edifici di interesse storico-architettonico, così come individuati nel PSC, sono state infatti assegnate categorie di intervento improprie (si vd. ad esempio gli edifici soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004, oppure gli edifici in stile liberty e decò, etc.). Infine, considerato che l'art.15/IV prevede la categoria d'intervento "restauro e risanamento conservativo di tipo C", non presente sulle Tavole RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2, si chiede di valutare la possibilità di assegnare la stessa ad alcuni edifici, per i quali è stata indicata la "ristrutturazione edilizia", che anche se non presentano caratteristiche di

particolare pregio, hanno comunque un valore testimoniale;

- ai sensi dell'art.12 comma 22 del PSC e dell'art.15/IV commi 21 e 36, il RUE deve specificare la disciplina particolareggiata, non solo relativamente agli edifici ma anche alle aree libere; si integrino pertanto le Tav. RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2, individuando la categoria di intervento "recupero e risanamento delle aree libere"; si chiarisca il significato della voce "verde" presente nella disciplina particolareggiata delle Tavole RUE 4.1 e RUE 4.2;
- nella legenda della Tav. RUE 3, e nella Disciplina Normativa, dove presente, si sostituisca alla voce "Ripristino edilizio", la voce "Ripristino tipologico" (vd. Allegato alla L.R.31/2002 e artt. 27/I e 15/IV comma 19 del RUE). Inoltre si inseriscano relativamente a tutte le voci di legenda presenti, gli specifici riferimenti alle Norme di RUE;
- la disciplina particolareggiata relativa ai centri storici e delle zone storico-testimoniali, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili; si integrino pertanto le Tavole RUE 3, RUE 4.1 e RUE 4.2;
- risulta necessario coordinare e uniformare i contenuti dei commi 35 e 36 dell'art.15/IV con quelli del comma 19 del medesimo articolo e con quelli del comma 1 e 5 dell'art.22/IV e del comma 3 dell'art.23/IV, in quanto sono presenti diverse difformità relativamente all'individuazione delle categorie d'intervento rispetto alle caratteristiche degli edifici;
- considerato che parte dei contenuti dell'art.16/IV sono già presenti nell'art.15/IV (ad es. il comma 3 dell'art.16/IV ha gli stessi contenuti del comma 14 dell'art.15/IV), si chiede, al fine di evitare ripetizioni e ridondanze, di coordinare le disposizioni dei due articoli, eliminando eventualmente l'art.16/IV;
- risulta necessario modificare, in riferimento al Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 convertito in legge (Legge n. 106) lo scorso 12 luglio 2011, il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, indicato al comma 5 dell'art.22/IV;

7. Relativamente ai centri storici o zone storico-testimoniali, disciplinate nel RUE, le **dotazioni territoriali** dovranno essere individuate in conformità a quanto indicato sulla Tav. PSC 02a; si provveda pertanto ad integrare le specifiche tavole con tale contenuto; in particolare in merito alle dotazioni territoriali individuate all'interno del centro storico del capoluogo e delle zone storico-testimoniali, si evidenzia quanto segue:

- sulle Tavv. RUE 1, RUE 2 e RUE 3, risulta necessario individuare, come dotazione territoriale, la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale, in conformità a quanto indicato sulla Tav. PSC 02a;
- sulle Tavv. RUE 1 e RUE 2, alcune aree destinate a dotazione territoriale, non risultano individuate con lo specifico retino ma solo con la sigla; si provveda pertanto a correggere il suddetto errore materiale;
- sulla Tav. RUE 5, a Creta, e sulla Tav. RUE 6 a Fontana Pradosa, risulta necessario individuare le dotazioni territoriali in conformità a quanto indicato sulla Tav. PSC 02a;
- sulla Tav. RUE 5, a Ganaghello, l'area ove è ubicata la Chiesa Parrocchiale, destinata a dotazione territoriale, non risulta individuata con lo specifico retino ma solo con la sigla; si provveda pertanto a correggere il suddetto errore materiale;

8. Relativamente al **patrimonio edilizio presente in territorio rurale**, censito e schedato all'interno degli elaborati "RUE 9 – Schede di analisi del Patrimonio Edilizio Extraurbano", si evidenzia quanto segue:

- nel RUE non sono presenti gli approfondimenti in merito alle caratteristiche degli edifici censiti, già richiesti in sede di formulazione delle riserve provinciali al PSC, rimandati poi al RUE in sede di formulazione dell'Intesa (riserva n.43 – intesa condizionata, atto G.P. 119 del 01.06.2012); di conseguenza la schedatura contenuta nell'elaborato RUE 9, riporta dati e termini che possono generare interpretazioni errate e comunque presenta alcune incongruenze con gli altri elaborati dello strumento. Ad esempio alcuni degli edifici censiti e schedati nell'elaborato RUE 9 come d'interesse "storico", sono ubicati nelle zone definite come "Zone storico testimoniali in territorio rurale" sulla Tav. PSC 02a e sulle Tavole RUE 7.1, RUE 7.2, RUE 7.3 e RUE 7.4, altri definiti sempre di interesse "storico" nelle schede non risultano individuati come "Zone storico testimoniali in territorio rurale" sulle tavole: il RUE non recepisce le direttive del PSC di cui all'art.56, ossia non detta la disciplina di intervento secondo l'articolazione definita ai commi 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17. Inoltre, in alcuni casi, la categoria d'intervento assegnata (ad es. ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione) ad alcuni edifici censiti, non risulta adeguata al valore storico o all'interesse testimoniale dichiarati e non risulta conforme a quanto disciplinato nel PSC (art.56). La demolizione con ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, è tra l'altro ricompresa nell'intervento di ristrutturazione edilizia (Circolare Ministero Infrastrutture 07.08.2003 n° 4174), mentre è ammessa la demolizione senza ricostruzione nel caso di superfetazioni o elementi incompatibili (vd. art.31/I di RUE). Risulta necessario modificare la disciplina di cui all'art.15/IV, al fine di recepire le disposizioni di cui agli artt.A-9 e A-21 della L.R.20/2000 e le direttive di cui all'art.25 di PTCP, relativamente alle categorie d'intervento ammissibili e alle destinazioni d'uso compatibili; si rivalutino pertanto le categorie d'intervento indicate nella legenda dell'elaborato RUE 9 e nelle schede, attribuendole correttamente sulla base della Parte I delle Norme di Rue, delle caratteristiche e valore storico-architettonico e testimoniale degli edifici, secondo l'articolazione di cui alla tabella contenuta nel comma 19 dell'art.15/IV del RUE e delle altre disposizioni del suddetto articolo come modificato;

- al fine di coordinare gli elaborati di RUE, nella sezione "Tipologia edilizia" contenuta nelle schede dell'elaborato RUE 9, si richiami l'Allegato 8 "Abaco dei principali tipi edilizi presenti nel territorio extraurbano" alla Disciplina normativa e comunque si inserisca nell'elaborato RUE 9, una parte iniziale descrittiva dei contenuti/sezioni delle schede;
- ai sensi dell'art.12 comma 22 del PSC e dell'art.15/IV commi 21 e 36, il RUE deve specificare la disciplina particolareggiata, non solo relativamente agli edifici ma anche alle aree libere; si integrino pertanto le schede, individuando la categoria di intervento "recupero e risanamento delle aree libere"; si chiarisca il significato della voce "Area di pertinenza" presente nella legenda delle schede, che tra l'altro riporta un segno grafico che non risulta individuato;
- il RUE all'art.15/IV, comma 30, prevede l'individuazione sulle tavole (con apposita simbologia), delle unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica; nelle schede dell'elaborato RUE 9, non risultano però individuate le suddette unità, si provveda pertanto a modificare le suddette schede, inserendo le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie e non solo il singolo edificio ed integrando la legenda con una specifica voce;
- si integri la legenda della TAV. RUE 8, con il riferimento alle schede contenute nell'elaborato RUE 9;
- come già rilevato in sede d'Intesa al PSC, tutti gli insediamenti sparsi esterni al al perimetro del centro abitato/territorio urbanizzato devono essere censiti e schedati; nel PSC approvato alcuni edifici non risultano censiti e schedati e di conseguenza il RUE non ne stabilisce la destinazione d'uso e la disciplina d'intervento;

9. Si evidenzia infine che relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico e alle strutture insediative storiche di proprietà pubblica, il PTCP (art.25 comma 6) indirizza i Comuni a favorire, prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale; si consideri tale indirizzo del Piano provinciale.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

10. Relativamente agli **Ambiti urbani consolidati**, si evidenzia quanto segue:

- l'insediamento ubicato in adiacenza alla SP10R "Padana Inferiore", a est della tangenziale sud, definito dal PSC (vd. Tav. PSC 02a) come ambito urbano consolidato, ed esterno al perimetro del territorio urbanizzato, non è stato disciplinato dal RUE; sulla Tav. RUE 7.4 non è riportata alcuna retinatura e l'insediamento non è presente fra quelli censiti in territorio rurale;
- sulla Tav. RUE 1, l'ambito residenziale di saturazione estensiva, ubicato al margine sud-est del capoluogo, nei pressi della Fornace Manzella, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua un "Ambito specializzato consolidato per attività produttive di rilievo comunale"; si chiarisca pertanto tale difformità;
- sulla Tav. RUE 6, gli ambiti residenziali di saturazione estensiva, ubicati in loc. Campo d'oro, non risultano conformi alla rispettiva delimitazione di PSC, ossia "polo produttivo sovracomunale consolidato specializzato"; si chiarisca pertanto tale difformità;

- risulta necessario integrare la voce di legenda "Ambiti residenziali di saturazione sottoposti a ristrutturazione urbanistica (RU)" delle Tavole RUE 1 e RUE 2, al fine di recepire la stessa denominazione di cui all'art.30/IV delle Disciplina di RUE, ossia "Ambiti residenziali di saturazione intensiva sottoposti a ristrutturazione urbanistica (PLRU) – art.30/IV comma 3";
- risulta necessario integrare la voce di legenda "Ambiti terziari di saturazione – art.35/IV" delle Tavole RUE 1, RUE 2, RUE 5 e RUE 6, al fine di recepire la stessa denominazione di cui all'art.35/IV delle Disciplina di RUE, ossia "Ambiti terziari di saturazione o in corso di attuazione – art.35/IV";
- relativamente all'art. art.28/IV Ambiti residenziali saturi di frangia urbana, si evidenzia che l'intervento di demolizione e ricostruzione di cui al punto b) del comma 3, è ricompreso nell'intervento di ristrutturazione edilizia (Circolare Ministero Infrastrutture 07.08.2003 n° 4174).

AMBITI DA RIQUALIFICARE

11. L'art.37/IV della Disciplina di RUE, risulta non conforme alle disposizioni di cui all'art.14 delle NTS del PSC; l'art.14 assegna infatti al POC il compito di disciplinare gli **ambiti da riqualificare** e non al RUE, come invece disposto dall'art.37/IV. Inoltre dalle schede-norma di PSC, si evince che gli ambiti di riqualificazione urbana, sono previsti all'interno del POC e sono attuati tramite Piano Urbanistico Attuativo, mentre il RUE può stabilire incentivi volumetrici e altre forme di premialità; solo l'ARU 5 è previsto dal RUE, lasciando al POC alcune modalità della sua riqualificazione (ad es. opere di compensazione ambientale). Si riveda pertanto la disciplina di RUE sulla base delle suddette considerazioni.
- Infine si evidenzia che risulta necessario integrare la legenda delle Tavole RUE 1 e RUE 2, con la voce "Programma di riqualificazione urbana – art.37/IV comma 11", in riferimento al graficismo presente sulla cartografia; è invece necessario eliminare tale voce e la voce "Ambiti di riqualificazione urbana – art.37/IV" dalla legenda delle Tavole RUE 5 e RUE 6, in quanto non presente il tematismo sulla cartografia.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

12. Relativamente agli **Ambiti specializzati per attività produttive**, si evidenzia quanto segue:
- premesso che il Piano Strutturale Comunale è stato approvato in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserve n.66 e 69 – intesa condizionata), in quanto non risulta chiaro l'assetto e la relativa rappresentazione delle aree produttive (vd. Tav. PSC 02a) appartenenti al PPC, al PPST e di rilievo comunale e di conseguenza la specifica disciplina, e che anche il RUE non mette in evidenza tale caratterizzazione, si modifichino gli elaborati cartografici di RUE al fine di definire l'assetto delle Polarità sovracomunali, comprendenti sia le parti consolidate che quelle di nuovo insediamento; per quanto riguarda il PPST si faccia riferimento a quanto definito dall'Accordo Territoriale; si integri di conseguenza la normativa;
 - sulla Tav. RUE 7.4, l'ambito produttivo-artigianale di saturazione, ubicato a nord della SP10R "Padana Inferiore", a est della tangenziale sud, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua un ambito urbano consolidato; si chiarisca pertanto tale difformità;
 - sulla Tav. RUE 5, l'ambito produttivo-artigianale di saturazione, ubicato a Creta nella zona a sud, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua un ambito urbano consolidato; si chiarisca pertanto tale difformità;
 - sulla Tav. RUE 6, i due ambiti produttivi-artigianali di saturazione, ubicati a Fontana Pradosa, non risultano conformi alle rispettive delimitazioni di PSC, che individuano due ambiti urbani consolidati; si chiarisca pertanto tale difformità;
 - sulla Tav. RUE 1, l'ambito produttivo-artigianale di saturazione, ubicato al margine ovest del capoluogo, in adiacenza alla SP10R "Padana Inferiore", non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua un ambito urbano consolidato; si chiarisca pertanto tale difformità;
 - sulla Tav. RUE 2, l'ambito produttivo-artigianale di saturazione, ubicato al margine est del capoluogo, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua un

ambito urbano consolidato; si chiarisca pertanto tale difformità;

- l'insediamento ubicato in adiacenza alla SP10R "Padana Inferiore" e al Rio Gambero, in loc. Campo d'Oro, definito dal PSC (vd. Tav. PSC 02a) come polo produttivo sovracomunale consolidato, non è stato disciplinato dal RUE; sulla Tav. RUE 6 non è riportata alcuna retinatura;
- l'art.36/IV che disciplina gli ambiti produttivo-artigianali di saturazione o in corso di attuazione, individua Zone produttivo-artigianali in corso di attuazione (PL1) e Zone produttivo-artigianali di nuova previsione (PL2), ma le due tipologie di zona non risultano differenziate in cartografia; risulta pertanto necessario effettuare tale differenziazione integrando le tavole RUE 1, 2, 5 e 6 e le rispettive legende con una voce specifica;
- risulta necessario modificare la denominazione del CAPO II "Ambiti per nuovi insediamenti residenziali (ANIP)" in "Ambiti per nuovi insediamenti produttivi (ANIP)" e correggere il medesimo errore materiale presente nel testo dell'art.12/IV;

ASPETTI COMMERCIALI

13. L'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999, ha disposto che "l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo:

- in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
- previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie;
- oppure nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999."

Pertanto, risulta necessario modificare la disciplina di RUE inserendo la citata disposizione relativa alla modalità di attuazione di medio-grandi strutture di vendita;

14. Art. 8/I, comma 13.: Oggetti e parametri edilizi

Occorre provvedere alla rettifica della definizione di superficie di vendita, in quanto non del tutto coerente con la definizione stabilita dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999 e con quella fornita all'interno dell'art. 19, comma 13 della NTS del PSC;

15. Art. 44/I, comma 1.: Dotazioni di parcheggi correlati agli usi – Parcheggi per l'urbanizzazione (PU) e parcheggi al servizio di edifici (PE)

La dotazione dei parcheggi pertinenziali che la normativa vigente ha stabilito per gli esercizi di vicinato è la seguente: "va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela". Si modifichi, quindi, la specifica dotazione di parcheggi pertinenziali prevista dalla norma comunale all'interno della penultima riga della tabella di cui al comma 1 dell'art. 44/I;

16. Articoli da 3/IV a 11/IV, comma 4., punto 2.2

Tra le funzioni ammissibili negli ambiti per nuovi insediamenti residenziali sono inclusi, in modo generico, gli "insediamenti commerciali: commercio al dettaglio, pubblici esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc." (cfr. punto 2.2 degli articoli da 3/IV a 11/IV); occorre specificare quali tipologie dimensionali e settori merceologici possano essere insediati all'interno degli ambiti citati, in coerenza con la NTS del PSC;

17. Articoli da 25/IV a 36/IV

Occorre specificare quali tipologie dimensionali e settori merceologici possano essere insediati all'interno degli Ambiti prevalentemente residenziali, Ambiti prevalentemente extraresidenziali, Insediamenti produttivi polifunzionali, Insediamenti per attività terziarie e ricettive, Ambiti riservati all'ampliamento di attività produttive esistenti, Ambiti consolidati di maggiore qualità insediativa, Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica, Ambiti consolidati di centralità urbana, Ambiti saturi delle frange urbane, Ambiti dei centri frazionali minori, Ambiti residenziali edificati o in corso di attuazione tramite strumento urbanistico preventivo, Ambiti residenziali di saturazione, Ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva e terziaria, Ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva e terziaria urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi, tutti inclusi negli Ambiti urbani Consolidati. Tale specificazione deve essere effettuata

ponendo particolare attenzione sia alla coerenza tra Disciplina normativa del RUE e disciplina del PSC (art. 19 della NTS e Schede-Norma di riferimento progettuale) sia alla coerenza interna del RUE (art. 25/IV e seguenti del Capo IV);

18. Artt. 35/IV e 36/IV

Con particolare riferimento ad entrambe le previsioni di tipo commerciale contraddistinte dal simbolo asterisco, incluse negli articoli 35/IV e 36/IV, per una più agevole lettura ed interpretazione degli elaborati cartografici di RUE, si ritiene opportuno sostituire uno dei due simboli identificando con simbologie diverse le varie previsioni ammesse dagli articoli citati;

19. Art. 36/IV: Ambiti produttivo-artigianali di saturazione o in corso di attuazione

Per quanto concerne le specifiche previsioni di medio-grande struttura di vendita alimentare e di strutture di vicinato ammesse nell' "Ambito produttivo-artigianale di saturazione o in corso di attuazione" ubicato lungo la SP412R, si rammenta che l'art. 19, comma 5 della NTS del PSC ammette l'insediamento di una medio-grande struttura di vendita anche all'interno "del PPST n. 1 "Ex Barianella"". A tale proposito, si richiama dunque l'attenzione del Comune sui contenuti dell'art. 93, comma 3 delle Norme del PTCP, che ha stabilito che le aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti medie strutture di vendita e le medio-grandi strutture di rilievo sovracomunale (ossia quelle alimentari pianificate in numero superiore alla singola unità) possano essere previste negli strumenti urbanistici subordinatamente ad Accordo Territoriale da stipularsi tra il Comune e la Provincia;

20. Articoli da 37/IV a 42/IV

Occorre specificare quali tipologie dimensionali e settori merceologici possano essere insediati all'interno degli Ambiti di riqualificazione urbana previsti (Area ex SATI di Via Montanara, Area ex Consorzio Agrario di Via Morselli, Area ex Maglificio Pesaro, Area in asse del Rio Lora da Via IV Novembre a Via F.lli Bandiera). Tale specificazione dovrà essere effettuata ponendo particolare attenzione sia alla coerenza tra Disciplina normativa del RUE e disciplina del PSC, (art. 19 della NTS e Schede-Norma di riferimento progettuale) sia alla coerenza interna del RUE (art. 37/IV e seguenti del Capo IV);

TERRITORIO RURALE

21. La disciplina di cui all'art.71/IV, comma 2, non risulta conforme alle disposizioni del PSC (art.11 comma 4); il Rue introduce la possibilità di intervento in territorio rurale, relativamente ad edifici con destinazione d'uso non agricola, con la ristrutturazione urbanistica, che comporta trasformazioni rilevanti delle unità edilizie, o con la sostituzione edilizia, categoria d'intervento tra l'altro non prevista dalla normativa vigente. Tali tipologie d'intervento non risultano compatibili con i criteri stabiliti dal PSC; inoltre in merito alla possibilità di effettuare interventi di demolizione con ricostruzione su altro sedime, introdotta dal RUE, si evidenzia il contrasto con le disposizioni del PSC, dell'art.A-21 della L.R.20/2000 e dell'art.62 del PTCP, che ammettono tale possibilità solo per alcuni casi ivi definiti.

Si riarticoli la disciplina di cui all'art.71/IV di RUE, in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000.

Per quanto riguarda la disciplina degli ambiti in territorio rurale (articoli 61/IV, 62/IV, 62/IV e 63/IV), si evidenzia che il Rue oltre a riportare le disposizioni del PSC, deve recepirne le direttive e gli indirizzi, integrando e specificando il testo normativo: non sempre è stato effettuato tale approfondimento.

Inoltre dalle verifiche di conformità del RUE, effettuate rispetto ai contenuti del PSC approvato, è emerso che lo stesso Piano Strutturale Comunale è stato approvato per quanto riguarda la tematica "definizione degli ambiti del territorio rurale" e relativa disciplina, in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserva n.81 - intesa condizionata), articolando pertanto ambiti differenti dal PTCP senza il supporto di approfondimenti tecnici giustificanti le scelte, e mantenendo la difformità normativa rilevata in sede di Intesa (art.25 comma 14 lettera c. non conforme al punto c. del comma 7 dell'art.59 del PTCP); di conseguenza anche il RUE non risulta conforme alle disposizioni del PTCP;

22. Premesso che l'art. 48 delle NTA del PSC approvato richiama erroneamente come riferimento cartografico la tav. PSC 04 invece della tav. PSC 06 "Carta delle reti ecologiche", lo stesso

contiene disposti relativi agli elementi funzionali perimetrati nella tavola PSC06 che non trovano riscontro oppure sono in contrasto con la normativa di RUE relativa agli ambiti del territorio rurale. In particolare:

- nei Nodi prioritari, coincidenti in parte con "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA)": *"Sono vietati tutti gli interventi di alterazione delle caratteristiche naturali del territorio,(..), fatti salvi gli interventi previsti da strumenti di pianificazione provinciali o regionali solo se opportunamente compensati con la ricostruzione degli ambienti danneggiati per un'estensione almeno doppia di quella interessata."* e *"Sono limitate tutte le attività che possono arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, con particolare riferimento alle attività rumorose o che possono generare fenomeni di inquinamento luminoso."* Occorre pertanto integrare il comma 6 dell'art. 61/IV prevedendo i richiami alla tav. PSC 06 e inserendo i citati disposti;
- nei Corridoi ecologici del reticolo idrico secondari, coincidenti con buona parte degli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (AARP)": *"sono altresì da evitare nuovi interventi di edificazione o ampliamenti delle edificazioni esistenti, anche se a servizio dell'attività agricola."* Si riscontra una contraddizione con quanto previsto nel comma 12 dell'art. 63/IV del RUE;
- nella Direttrice ecologica in ambito pianiziale, coincidente con parte degli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA)": *"sono ammessi, solo se a servizio dell'attività agricola:*
 - *interventi di edificazione di nuovi edifici se compensati dalla realizzazione di formazioni boscate o di siepi/filari con specie autoctone arboree ed arbustive che complessivamente interessino una superficie almeno pari a quella oggetto dell'intervento di trasformazione;*
 - *ampliamento di edificazioni esistenti, se compensati dalla realizzazione di siepi/filari con specie autoctone arboree ed arbustive per un'estensione di almeno 50 m ogni 100 mq di area interessata da nuove edificazioni."* Occorre pertanto integrare il comma 6 dell'art. 61/IV prevedendo i richiami alla tav. PSC 06 e inserendo i citati disposti.
- negli Ambiti destrutturati, coincidenti con gli ambiti agricoli peri-urbani (APU): *"risulta prioritaria l'attivazione di progetti di rete ecologica"*. Questo obiettivo non è esplicitamente indicato nei commi 10 e 11 dell'art. 62/IV del RUE;

23. L'art. 48 delle NTA del PSC approvato contiene alcuni disposti relativi agli elementi funzionali della rete ecologica locale, in particolare relativamente ai corridoi ecologici del reticolo idrico secondario, delimitati nella tavola PSC06, che non trovano riscontro nella normativa di RUE relativa agli ambiti di valore naturale e ambientale dove si ammettono nuove costruzioni per le aziende agricole, contrariamente al divieto contenuto nel comma 8 lett. b dell'art. 48 del PSC. Risulta necessario assicurare la coerenza con quanto definito dal PSC e la normativa del RUE.

L'art. 39 delle NTA del PSC approvato prevede, ai fini della tutela delle formazioni vegetazionali lineari, delle alberature e dell'impianto del verde, un "Piano Regolatore del Verde" o uno specifico regolamento comunale. In proposito è necessario esplicitare se nell'intento del Comune l'art. 45/V del RUE "SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE" risponde al comando del PSC, o se la materia nella sua organicità è rimandata ad un successivo strumento regolamentare. Si fa inoltre presente che DCP n. 10/2013 sono state approvate le "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" che contengono una serie di indicazioni relative alla gestione degli elementi vegetazionali lineari e al loro ruolo nel contesto delle reti ecologiche.

DOTAZIONI TERRITORIALI

24. Premesso che, in merito alle **dotazioni territoriali**, si sono rilevate diverse difformità fra il RUE e il PSC (vd. Tav. PSC02a) e fra i diversi elaborati dello stesso RUE, e che quindi risulta necessario eliminare tali difformità ed incongruenze, relativamente al territorio esterno all'urbanizzato, si evidenzia quanto segue:

- sulle Tav.7.3 e 7.4, l'ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, ubicato a Polezzera, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua l'area come "Servizi in espansione"; si chiarisca pertanto tale difformità;
- sulla Tav. 7.2, non sono state individuate le dotazioni territoriali (dotazioni territoriali di 2° livello) nell'ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali n.8.1 e nell'ambito per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi n.1.

Inoltre relativamente agli ambiti per servizi sportivi privati, si evidenzia quanto segue:

- sulla Tav. RUE 7.1, l'Ambito per servizi sportivi privati, ubicato a nord del Polo produttivo Campo d'Oro, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua l'area come "Polo produttivo sovracomunale consolidato"; si chiarisca pertanto tale difformità;
- sulle Tavole RUE 7.1 e 7.2, il retino relativo all'Ambito per servizi sportivi privati, ubicato a nord del capoluogo, deve essere eliminato in quanto la disciplina è rimandata alla Tav. RUE 1;
- sulla Tav. 7.2, l'Ambito per servizi sportivi privati, in loc. Nizzoli, non risulta conforme alla rispettiva delimitazione di PSC, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato"; pur rilevando la correttezza della delimitazione di RUE, si evidenzia che il PSC è stato approvato in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserva n.59/osservazione n.58.11 – intesa condizionata);

25. Con riferimento al "nuovo attracco fluviale sul Fiume Po", la norma di PSC (art. 20) dispone che il POC, e non il RUE, definisca per tale ambito per servizi l'indicazione delle principali caratteristiche di ognuno di essi in apposite schede di riferimento progettuale (SRPS). Inoltre nella citata norma di PSC è prevista per l'edificio fisso da realizzare in area golenale una volumetria massima di 200 m³, mentre nella disciplina normativa del RUE (art. 57/IV) il volume è aumentato a 300 m³. Risulta necessario assicurare la coerenza con quanto definito dal PSC e quindi disciplinare la materia nel POC;

ASPETTI CONDIZIONANTI

26. Nella Disciplina del RUE, l'art.72/IV **Tutela degli elementi della centuriazione**, riprende sostanzialmente i contenuti dell'art.55 delle Norme del PSC; considerato che gli elementi oggetto dell'articolo non sono individuati sulle Tavole di RUE, risulta necessario specificare in norma il riferimento agli elaborati di PSC ove è presente tale individuazione;
27. Ai sensi dell'art.54 **Viabilità storica**, comma 2, del PSC, è compito del RUE individuare i tratti di viabilità storica urbana e dettare una specifica disciplina; risulta pertanto necessario integrare la cartografia di RUE con dette individuazioni e la Disciplina con specifiche disposizioni;
28. Premesso che, relativamente alle "**Zone di interesse archeologico**", il PSC è stato approvato in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.119 del 01.06.2012, riserva n.101 – intesa condizionata), si richiama quanto espresso in quella sede: *"considerato che le zone di interesse archeologico sono state individuate nel PSC solo puntualmente, si ritiene opportuno rimandare la loro perimetrazione, o la definizione di una fascia di attenzione delle suddette, al RUE, che potrà anche provvedere ad aggiungere nuovi siti in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, sulla base di nuove indagini e rilevamenti effettuati sul territorio"*; si chiedeva di conseguenza di modificare la disciplina del PSC integrandola con quanto sopra espresso. Si provveda pertanto a definire nelle Norme di RUE la specifica disciplina relativa alle "Zone di interesse archeologico" ed in cartografia, la relativa perimetrazione/fasce di rispetto;

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

29. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di RUE, risulta opportuno inserire nelle voci di legenda delle tavole di RUE, la disposizione normativa a cui si fa riferimento e nell'articolato normativo il riferimento alle specifiche Tavole di RUE; per alcune voci di legenda non è infatti presente l'articolo di riferimento. Inoltre le voci di legenda dovranno essere integrate con tutti i graficismi presenti sulla cartografia;
30. Le Norme di RUE devono essere coerenti con:
- i compiti assegnati allo strumento dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, e dal PSC;
 - il PTCP 2007 vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69;

- le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti.

Si evidenzia inoltre che la disciplina normativa, risultando a volte ridondante, in quanto replica i contenuti da un articolo all'altro o duplica quelli di PSC, e riproduce gli apparati normativi vigenti, non è in linea con i *principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione*, di cui alla normativa regionale, L.R.20/2000 e Circolare prot. PG/2010/23900 del 1 Febbraio 2010;

31. Si evidenzia che l'elaborato "RUE VAS Sintesi – VAS-VALSAT – Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica" non risulta presente fra gli elaborati adottati, elencati nella delibera CC n.42 del 23.11.2012, ma è citato fra gli elaborati elencati nel comunicato relativo al deposito del RUE;
32. Risulta necessario che nelle Norme di RUE si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.279/2010;

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

33. Risulta necessario integrare le disposizioni di RUE, di cui ai commi denominati "Caratteri fisici e condizionamenti" degli articoli che disciplinano gli ambiti ANIR e ANIP, con il richiamo alle disposizioni di tutela del PTCP che interessano gli ambiti stessi (ad esempio Unità di paesaggio, viabilità storica, aree boscate, etc.); si evidenzia che in sede di Intesa al PSC (atto G.P. n.119 del 01.06.2012), è stata formulata la medesima richiesta in merito alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" Schede-norma (elaborato PSC SRP), e che la richiesta è stata recepita solo parzialmente.
- Inoltre considerato che alcuni dei suddetti ambiti sono interessati dalla presenza del vincolo paesaggistico relativo ai corsi d'acqua ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, si richiami, sempre nei commi "Caratteri fisici e condizionamenti", il rispetto alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

34. Si concorda in merito alla suddivisione dell'area comprendente gli ambiti ANIR 12-13-14-26 in tre classi di fattibilità adottando le relative prescrizioni. Gli ambiti risultano compatibili (in sede pianificatoria) per quanto di competenza con la seguente prescrizione:
- a pag. 72 dell'elaborato "RUE GEO" dovrà essere aggiunta una classe di fattibilità (Aree a fattibilità geologica con gravi limitazioni) e relativa prescrizione che interessa la parte nord orientale dell'ambito ANIR 12;
35. Si concorda in merito alla suddivisione dell'area ANIR 20 e 21 in una classe di fattibilità (Area a fattibilità geologica con limitazioni relativamente consistenti) adottando le relative prescrizioni. Gli ambiti risultano compatibili (in sede pianificatoria) per quanto di competenza con la seguente prescrizione:
- dovranno trovare totale applicazione le condizioni all'edificabilità indicate a pag. 90 dell'elaborato "RUE GEO". In particolare dovrà essere effettuata una verifica alla liquefazione di III livello mediante l'effettuazione di specifiche indagini geognostiche spinte almeno fino alla profondità di 20 m dal p.c.;
36. Si concorda in merito alla suddivisione dell'ambito ANIR23 in due classe di fattibilità (Area a fattibilità geologica senza particolari limitazioni e Area a fattibilità geologica con consistenti limitazioni) adottando le relative prescrizioni. Gli ambiti risultano compatibili (in sede pianificatoria) per quanto di competenza con la seguente prescrizione:
- occorre portare a coerenza la descrizione geologica di cui al punto 15.1 dell'elaborato "RUE GEO" con la la tavola 1 "Carta Geologica-geomorfologica" del medesimo ambito
 - a pag. 99 dell'elaborato "RUE GEO" la dicitura "(Tavola 8)" dovrà essere sostituita con "(Tavola 4)"
 - a pag.99 dell'elaborato "RUE GEO" la dicitura "POC" dovrà essere sostituita con "RUE";

37. Gli ambiti ANIP 08 e ANIP 09 risultano compatibili (in sede pianificatoria) per quanto di competenza con la seguente prescrizione:
- occorre eliminare l'incongruenza tra quanto descritto a pag 131 dell'elaborato RUE GEO (individuazione di una classe di fattibilità) e quanto riportato nella relativa tavola 4 in cui per l'ambito ANIP 09 sono cartografate due classi di fattibilità;

VALSAT

38. In generale, si concorda sull'applicazione del "principio di non duplicazione dei procedimenti" e sul fatto che la valutazione della sostenibilità ambientale del RUE tenga conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate per il PSC. Inoltre, si condivide l'assunto secondo cui la metodologia utilizzata ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE debba essere costruita "In continuità e coerenza con il processo di VAS-Valsat del PSC". Tuttavia, si ritiene che anche il RUE debba essere assoggettato ad un procedura che si configuri quale processo iterativo, da sviluppare parallelamente alla costruzione del RUE stesso e costituito da fasi concatenate e logicamente conseguenti, a partire dalla Valsat del PSC. Si ritiene utile, quindi, dare una maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e RUE, conducendo una specifica verifica di coerenza tra le azioni contenute nel RUE e gli obiettivi del PSC, quale attività direttamente correlata alla successiva valutazione degli effetti del RUE, la verifica di coerenza interna e la relativa definizione delle misure per la sostenibilità.
39. L'attività di verifica di coerenza interna ha valutato le previsioni di tipo residenziale e produttivo incluse nel RUE; si evidenzia che tale attività di analisi di coerenza interna avrebbe potuto configurarsi quale attività maggiormente efficace ed incisiva, se applicata a tutte le principali scelte di RUE aventi un contenuto pianificatorio, ad esempio, costruendo una scheda di valutazione relativa alle principali categorie di azione di RUE al fine di determinare le principali criticità, i relativi effetti e definire le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.
40. Come è evidenziato all'interno dei pareri di ARPA ed AUSL, si valuti la possibilità di rivedere il set degli indicatori definito ai fini del monitoraggio del RUE in funzione di:
1. la significatività dei parametri rispetto al contesto di riferimento,
 2. la riduzione del numero di tali parametri, per una più agevole applicazione
41. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della Valsat.
42. Art. 15/III PUA: documenti richiesti
Comma 1., lettera g) Si evidenzia che la Regione Emilia Romagna ha sancito l'applicazione sul territorio regionale della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat); occorre modificare il testo riportato al comma 1., lett. g) dell'art. 15/III come segue: "elaborati necessari per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente, se non ricorrono i casi di esenzione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. 20/2000".
43. Art. 16/III Valutazione di sostenibilità ambientale
Commi 1 e 2: Si rammenta che con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna, ha chiarito che sul territorio regionale e con riferimento agli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 e ss.mm.ii., deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat). Pertanto, occorre modificare il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16/III ove necessario e sostituire i riferimenti alla Verifica di assoggettabilità a VAS con quelli alla VAS dei PUA, che siano in Variante o meno al POC vigente.
In ogni caso, sono fatti salvi i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii..

Allegato 3 – Castelsangiovanni, parere motivato VAS sul RUE

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al Prot. prov. le n. 81485 del 28.12.2012 e n. 23164 del 27.03.2013, ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Castel San Giovanni, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 23.11.2012.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il RUE di Castel San Giovanni è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE non sono pervenute osservazioni.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, il Consiglio Comunale di Castel San Giovanni dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Il documento "RUE – VAS – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni di RUE di tipo residenziale e produttivo, consentendo di definire le necessarie misure di compensazione e mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di RUE.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Castel San Giovanni. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. sintesi del quadro normativo,
2. verifica di coerenza interna,
3. schede di valutazione,
4. verifica della capacità depurativa,
5. piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali. In particolare, si valutano positivamente sia la ricchezza di contenuti graficizzati ed inseriti nelle schede di valutazione predisposte sia l'esplicitazione degli indirizzi e delle raccomandazioni definite dal PTCP per le Unità di Paesaggio e riferite alla mitigazione degli impatti indotti sulla componente ambientale "Paesaggio".

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
di Castel San Giovanni, adottato con atto C.C. n. 42 del 23.11.2012,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Castel San Giovanni potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 143 del 28/06/2013

**Settore Sviluppo economico. Pianificazione e programmazione
territoriale. Ambiente. Urbanistica**

Proposta n. 1503/2013

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 42 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 03/07/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 143 del 28/06/2013

**Settore Sviluppo economico. Pianificazione e programmazione
territoriale.Ambiente. Urbanistica**

Proposta n. 1503/2013

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CASTEL SAN GIOVANNI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 42 DEL 23.11.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 19/07/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale